



COMUNE DI ARTOAGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - prima convocazione

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. FINO AL 31/12/2025.

L'anno **duemila ventiquattro** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **20.15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Bonicelli Barbara	X	
Arrigoni Roberto	X	
Martinelli Alessandro	X	
Ravelli Lino	X	
Sertori Cinzia	X	
Cotti Cottini Paolo	X	
Cantoni Fabio	X	
Fontana Eleonora	X	
Peluchetti Mario	X	
Sterni Cristian	X	
Domestici Elisabetta	X	
Conti Mattia	X	
Otelli Claudio Pietro	X	
Totale	13	

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario comunale Dott. Jacopo Baraldi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 5 all'ordine** del giorno.

Deliberazione n. 27 del 26/11/2024

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON LA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. FINO AL 31/12/2025.

Il Presidente precisa che il Comune di Artogne detiene partecipazioni nella società Valle Camonica Servizi Srl in cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto in forza di norma statutaria. Visto l'approssimarsi del termine di scadenza del contratto di servizio per la gestione dell'igiene ambientale (previsto per il 31.12.2024) la Società ha fatto formale richiesta di proroga del contratto fino al 31.12.2025 in modo da poter effettuare le complesse procedure di affidamento previste senza avere, medio tempore, un'interruzione del servizio. Nessun intervento fa seguito e si pone quindi la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Artogne detiene partecipazioni nella società Valle Camonica Servizi s.r.l. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto in forza di norma statutaria;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 07/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di contratto di servizio quadro tra il comune di Artogne e Valle Camonica Servizi srl per la gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per il periodo 01/01/2013 sino al 31/12/2024;
- con la deliberazione della Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2013 è stata approvata la relazione di conformità ai sensi del comma 20 art 34 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, per l'affidamento in house del Servizio di Igiene Ambientale a Valle Camonica Servizi S.r.l.;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08/11/2013 è stato approvato il contratto integrativo con la Società Valle Camonica Servizi srl per la gestione del servizio di igiene ambientale;

Considerato che:

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25/05/1993, avente ad oggetto "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane", qualificazione poi confermata dall'art. 3 bis del Decreto-legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148;
- tale servizio pubblico economico locale a rete, così come recentemente qualificato anche dal d.lgs.201/2022, per sua natura, non può essere interrotto nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per il suo affidamento;
- ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la disciplina e gli istituti del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo ai procedimenti avviati dal 01/07/2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli del Codice dei contratti pubblici previgente;
- in ordine alla proroga tecnica, l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”;

- l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, esprime il principio di autodeterminazione nell'organizzazione dei servizi e riconosce in capo all'Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l'affidamento a società in house ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- sempre il D.Lgs. 201/2022 dispone che “Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione Europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.”, rinviando e riconoscendo l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici;

Premesso, altresì che:

- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare gli Ambito Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le decisioni sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;
- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

Considerato inoltre che:

- il contratto sopra richiamato tra Valle Camonica Servizi S.r.l. e il Comune di Artogne è in scadenza il prossimo 31/12/2024 e, pertanto, è in corso di esecuzione;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la procedura di affidamento in house, quale modalità di gestione del servizio in applicazione del principio di autodeterminazione di cui all'art. 14 del Decreto stesso;
- ARERA, con quattro recenti delibere (Delibera 385 del 03/08/2023 - Delibera 386 del 03/08/2023 - Delibera 387 del 03/08/2023 - Delibera 389 del 03/08/2023) ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti, consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi;
- l'Unione Europea, con Direttive recepite dagli Stati membri, ha promosso, con insistenza, attività di integrazione territoriale delle attività nell'ambito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, nell'ottica di realizzare una effettiva ed efficace “economia circolare” finalizzata a realizzare vantaggi economici ed obiettivi di sostenibilità ambientale;
- questo Ente, nell'ambito del Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art.

20 del D.Lgs. 175/2016 ha espressamente previsto il mantenimento della partecipazione nella società ad interamente capitale pubblico Valle Camonica Servizi S.r.l.;

Dato atto che:

- al fine di adeguare il servizio di igiene urbana agli obiettivi europei e nazionali di cui sopra, nonché alle indicazioni puntuali di ARERA, peraltro ancora in corso di consolidamento e di definizione operativa, la società Valle Camonica servizi s.r.l. ha comunicato con nota di prot.912 del 29.10.2024, che sta predisponendo l'offerta tecnico economica per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativa all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. nr.201/2022 e dell'articolo 7 del D.Lgs. nr. 36/2023 ed in conformità alla complessa disciplina regolatoria prevista da Arera ai sensi della Legge 27/12/2017 nr. 205;
- la procedura per l'individuazione della corretta modalità di gestione del servizio pubblico locale a rete, di cui al D.Lgs. 201/2022, risulta essere articolata e caratterizzata da termini, come quello di stand still, che devono essere rispettati;
- sono in corso di definizione, in parallelo al nuovo schema di contratto di servizio e con le difficoltà conseguenti al quadro normativo di riferimento in evoluzione, le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di individuare la migliore soluzione per l'affidamento del servizio stesso;

RITENUTO, per tutte le motivazioni di cui sopra, necessario autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, interamente posseduta da enti locali e sovracomunali della Valle Camonica oltre che dal Comune di Rogno, nelle more della definizione della proposta tecnico economica del servizio e della definizione della nuova procedura di affidamento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);

Visto il D.Lgs. nr. 201/2022;

Visto il D.Lgs. nr. 36/2023

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli 9, contrari 4 (Conti, Domestici, Ottelli, Sterni), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di autorizzare, fino al 31/12/2025, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, Valle Camonica Servizi s.r.l. in scadenza il 31/12/2024 (repertorio n. 616 del 27/03/2014), nelle more della definizione della proposta tecnico economica e della nuova procedura di affidamento;

2. di dare atto che, durante il periodo di proroga, le condizioni giuridiche ed economiche di svolgimento del servizio di igiene urbana rimangono quelle del contratto di cui al punto precedente, con le sole eventuali modifiche necessarie ed obbligatorie in esecuzione di provvedimenti normativi ed operativi (ARERA) sopravvenuti;

3. Di autorizzare la Giunta Comunale, anche eventualmente mediante accordi sovracomunali e/o in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica, a porre in essere le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di predisporre tempestivamente, in conformità al D.lgs. nr 201/2022, al D.Lgs. nr. 36/2023 ed alle disposizioni regolatorie di Arera, il nuovo schema di contratto di servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

Con n. 13 voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Vice Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)